



COORDINAMENTO TERRITORIALE

Notizie Utili 12

Su notizie utili n. 10, abbiamo postato la seguente sentenza “Importante sentenza della Corte Costituzionale
LA CORTE COSTITUZIONALE ha dichiarato, con sentenza n. 28/2021, depositata il 3 marzo 2021, l’illegittimità costituzionale dell’art. 68, comma 3, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui, per il caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, non esclude dal computo dei consentiti diciotto mesi di assenza per malattia *(periodo di comporta*) i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie.”

Specifichiamo che la stessa è esclusivamente applicabile al comparto università, perché negli altri comparti già da tempo le giornate che richiedono ricoveri e altro per le terapie per gravi patologie, non vengono conteggiate per il periodo di comporta. Ci scusiamo se, involontariamente, abbiamo indotto qualcuno in errore.

Quali conseguenze derivano dalla revoca illegittima della posizione organizzativa?

In tema di risarcimento del danno per la revoca anticipata della posizione organizzativa ad un pubblico dipendente, la mancata assegnazione degli obiettivi e la mancata predisposizione dei criteri di valutazione non sono fatti ex se sufficienti a fondare una pretesa risarcitoria del dipendente titolare della posizione organizzativa, non essendo scontato che ove il datore di lavoro avesse dato corso ai suoi adempimenti il dipendente avrebbe conseguito una valutazione positiva. Tale principio è applicabile anche all’ipotesi di revoca illegittima della posizione organizzativa. Ne deriva l’onere del dipendente di allegare e dimostrare le chance di conseguire il risultato, anche in via presuntiva. *(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 7067/21; depositata il 12 marzo)*

INPS: permessi 104/1992 e lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto

L’INPS, con la circolare n. 45 del 19 marzo 2021, fornisce alcuni chiarimenti in merito alle formule di calcolo da applicare ai fini del riproporzionamento dei tre giorni di permesso mensile, di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di rapporto di lavoro part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese.

Le formule, indicate nel messaggio n. 3114 del 7 agosto 2018, devono essere riviste alla luce degli orientamenti della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, che con due decisioni (sentenze 29 settembre 2017, n. 22925 e 20 febbraio 2018, n. 4069) ha statuito che la durata dei permessi, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non debba subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro.

Pensioni di invalidità, a chi spettano gli arretrati fino a 5 anni

Gli invalidi civili totali con un’età superiore a 60 anni hanno diritto a ottenere fino a 5 anni di arretrati
La sentenza 152 della Corte Costituzionale di luglio 2020 ha esteso l’aumento delle pensioni anche ai titolari di pensione di inabilità (invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi) o di pensione di inabilità fin dal compimento dei 18 anni, senza aspettare i 60.

“Il requisito anagrafico finora previsto dalla legge è irragionevole in quanto “le minorazioni fisio-psichiche, tali da importare un’invalidità totale, non sono diverse nella fase anagrafica compresa tra i diciotto anni (ovvero quando sorge il diritto alla pensione di invalidità) e i cinquantanove, rispetto alla fase che consegue al raggiungimento del sessantesimo anno di età, poiché la limitazione discende, a monte, da una condizione patologica intrinseca e non dal fisiologico e sopravvenuto invecchiamento”, riporta la sentenza.

Pensioni di invalidità, aumento fino a 651 euro al mese

Il nuovo trattamento è stato esteso a tutti gli invalidi civili 100%, dai 18 anni ai 60 anni, senza attendere il compimento del 60° anno di età. Per loro è stata riconosciuta d’ufficio, a determinate condizioni di reddito, una maggiorazione economica dall’importo di 286 euro mensili fino ad un massimo di 651 euro al mese per tredici mensilità, il cosiddetto “incremento al milione”.

Di fatto la sentenza ha superato una vecchia legge (la legge n° 448 del 2001 all’articolo n° 38), che prevedeva espressamente che il diritto all’incremento al milione era appannaggio solo di soggetti over 60 di età. Una evidente anomalia con tanto di discriminazione che ha costretto i giudici costituzionalisti della Consulta, a sancire l’estensione di questo diritto anche a chi non aveva 60 anni.



COORDINAMENTO TERRITORIALE

La sentenza però non ha effetti retroattivi: le nuove platee beneficiarie non possono ottenere gli arretrati per i periodi anteriori al 20 luglio 2020, data di entrata in vigore della sentenza. Esiste una categoria di persone che può, invece, chiedere gli arretrati per un periodo massimo di 5 anni. Vediamo chi sono.

Pensioni di invalidità, per over 60 arretrati sino a 5 anni

La sentenza è entrata in vigore il 20 luglio dello scorso anno dopo l'emanazione del decreto 104/2020 e gli unici arretrati che erano stati previsti erano quelli successivi all'entrata in vigore della sentenza e fino ad avvenuta erogazione degli aumenti.

In particolare sono stati esclusi i soggetti invalidi totali, ciechi civili assoluti, sordomuti titolari di pensione o titolari di pensione di inabilità al lavoro che al 20 luglio 2020 avevano già superato l'età di 60 anni e che, pertanto, non sono stati riguardati dalla sentenza n. 152/2020.

Questi soggetti, se in possesso dei requisiti reddituali previsti dall'articolo 38 della legge n. 448/2001, avevano già acquisito il diritto alla corresponsione della maggiorazione in discussione dal compimento dei 60 anni e, pertanto, se il beneficio non è stato ancora attribuito d'ufficio dall'Inps possono presentare domanda per il suo riconoscimento e/o per l'erogazione degli arretrati maturati retroattivamente dal raggiungimento dell'indicata età anagrafica nei limiti della prescrizione di 5 anni.

Rientrano in questa situazione i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:

- possesso di un'età anagrafica superiore ad anni 60 alla data del 20 luglio 2020;
- titolarità di una pensione di invalidità civile totale, della pensione per ciechi civili assoluti o per sordomuti o, ancora, titolarità di una pensione di inabilità al lavoro;
- rispetto dei requisiti reddituali imposti dall'articolo 38 della legge n. 448/2001. In caso di persona celibe il limite di reddito personale è di €. 8.469,63, qualora coniugato invece il limite di reddito è di €. 14.447,42. In questo ultimo caso devono essere rispettati entrambi i limiti, sia quello personale che quello coniugale. E' importante ricordare che nel calcolo vanno considerati tutti i redditi, anche esenti ai fini Irpef; ciò significa che vanno considerati sia l'assegno ordinario contributivo sia quello di invalidità, esclusa invece indennità di accompagnamento.

Aumento pensioni di invalidità, requisiti

Per avere diritto all'aumento della pensione di invalidità – spiega l'Inps – sono necessari i seguenti requisiti reddituali:

- il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 469,63 euro (pari all'importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
- il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
 - redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
 - redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.

Se entrambi i coniugi hanno diritto all'incremento, questo concorre al calcolo reddituale. Pertanto, nel caso in cui l'attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all'altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l'importo dell'aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell'aumento già riconosciuto all'altro.

Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad Irpef, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da Irpef, sia del titolare che del coniuge.

Al contrario non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi:

- il reddito della casa di abitazione;
- le pensioni di guerra;
- l'indennità di accompagnamento;
- l'importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal comma 7 dell'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i trattamenti di famiglia;
- l'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.



COORDINAMENTO TERRITORIALE

IL COINTESTATARIO RITIRA LE SOMME DAL C/C ALLA MORTE DELL'ALTRO COINTESTATARIO

Il ricorso intentato dagli eredi nei confronti del convivente della madre è stato dichiarato inammissibile dai giudici di legittimità, i quali hanno ribadito l'orientamento giurisprudenziale della stessa Cassazione, secondo il quale, nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere, sino alla estinzione del rapporto, operazioni attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo del libretto di deposito a risparmio, e l'adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell'altro contitolare (Cass. Cass. n. 15231/2002; conf. Cass. n. 12385/2014). Pertanto, hanno concluso gli Ermellini, la banca ha l'obbligo, scaturente dalla disciplina del contratto bancario, di permettere al singolo cointestatario, anche dopo la morte dell'altro titolare del rapporto, di poter pienamente disporre delle somme depositate, ferma restando la necessità di dover verificare la correttezza di tale attività nell'ambito dei rapporti interni tra colui che abbia prelevato e gli eredi del cointestatario deceduto. Cassazione civile ordinanza n.7862 2021.

Corte Conti. Riconosciuto il danno all'immagine in caso di falsa attestazione della presenza in servizio

La Corte dei Conti, sez. prima giurisdizionale d'appello ([73/2021](#)), è chiamata a pronunciarsi in ordine all'applicazione del danno di immagine, contestato a un dipendente risultato colpevole di "allontanamento ingiustificato dal posto di lavoro" e per questo condannato per truffa.

La contestazione formulata ha avuto ad oggetto, oltre al danno patrimoniale consistente nella indebita percezione dell'indennità di posizione variabile, anche il danno all'immagine che il dipendente avrebbe cagionato con la sua condotta.

Il risarcimento del danno per licenziamento illegittimo, deve comprendere anche le ferie non godute durante il licenziamento

Corte di Cassazione, sentenza n. 6319 del 8 marzo 2021

In tema di risarcimento del danno in caso di licenziamento illegittimo, la Sezione Lavoro ha affermato, dando seguito a quanto stabilito dalla Corte di giustizia U.E. con la sentenza 25 giugno 2020, cause riunite C-762/18 e C-37/19, che, nell'intervallo temporale tra la data di licenziamento e quella di reintegrazione, il lavoratore ha diritto a vedersi corrispondere anche l'indennità sostitutiva delle ferie, dei permessi e delle festività non godute, atteso che il diritto alle ferie, previsto dall'art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla dir. 2003/88/CE, come interpretati dalla Corte di giustizia, non può essere subordinato all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa qualora tale svolgimento sia impedito da fattori imprevedibili ed estranei alla volontà del lavoratore, tra cui rientra l'iniziativa del datore di lavoro, rivelatasi poi illegittima.

A casa in malattia, beccato in campo a fare l'allenatore di calcio: licenziato

Inutile la battaglia legale portata avanti da un lavoratore, inquadrato come impiegato. Evidente la lesione irrimediabile del vincolo fiduciario con l'azienda. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile - L, ordinanza n. 8443/21, depositata il 25 marzo)

A casa per il recupero post operazione a un'anca. Necessaria, ovviamente, una leggera attività fisica per rimettersi in sesto. Il lavoratore – inquadrato come impiegato – però esagera, scatenandosi su un campo da calcio...

Vittime del dovere e determinazione del grado di invalidità: la parola alle Sezioni Unite

È indubbio che l'attività espletata dalla polizia municipale possa rientrare nella nozione di «servizi di ordine pubblico», svolgendo di fatto funzioni di sicurezza tra cui rientrano le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico stesso; non va perciò escluso dai doveri degli agenti anche quello inteso alla tutela ed alla incolumità delle persone e dei beni, con conseguente loro diritto – al verificarsi di determinate circostanze – di essere riconosciuti «vittime del dovere» ai fini dell'assegnazione dei benefici previsti dalla legge. (Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 8004/21; depositata il 22 marzo) Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con l'ordinanza interlocutoria n. 8004/21, depositata il 22 marzo 2021.

Resta l'obbligo di mascherine a scuola, in assenza di documentazione scientifica che ne provi l'impatto psico-fisico su tutti gli studenti

In occasione dell'impugnazione del d.p.c.m. 2 marzo 2021, nella parte in cui si prevede che "è obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni", il Giudice di appello ribadisce la necessità che sia prodotta agli atti documentazione scientifica concernente l'impatto psico-fisico sugli studenti delle varie classi di età. (Consiglio di Stato, sez. III, decreto n. 1511/21; depositato il 22 marzo) Sul tema il Consiglio di Stato con il decreto 1511/21, depositato il 22 marzo.